



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	PALMA	ROMEO ERMENEGILDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	COSTANZA	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	FERRARA	CALOGERO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2854/2019  
depositato il 29/10/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620190043555909 IVA-ALTRO 2014  
contro:  
AG.RISCOSS. PALERMO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.  
VIA MORSELLI N. 8 90129 PALERMO

**difeso da:**  
PAMPINELLA ROSA  
AVV.  
VIALE STRASBURGO 253 90146 PALERMO

**proposto dal ricorrente:**  
IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO S.A.S.  
VIA TOMMASO NATALE 135/A 90147 PALERMO PA

**rappresentato da:**  
BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO  
VIA RAFFAELE LA VALLE N. 2 90100 PALERMO PA

**rappresentante difeso da:**  
GREGORIO CLAUDIO  
DOTT.  
IMPERATORE FEDERICO 61 90143 PALERMO PA

**difeso da:**  
GREGORIO CLAUDIO  
DOTT.  
IMPERATORE FEDERICO 61 90143 PALERMO PA

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2854/2019

UDIENZA DEL

02/03/2020 ore 09:00

N°

1530/02/20

PRONUNCIATA IL:

02 MAR. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23 GIU. 2020

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Silvana MORICI)





## FATTO

Con ricorso inviato in data 29.10.2019 la società Igienico Pulizia di Bencivinni Calogero Antonio sas ha proposto opposizione contro Riscossione Sicilia Spa avverso cartella di pagamento notificata il 04.09.2019, portante iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni e interessi, dovute a seguito del controllo ex art. 54 bis DPR 633/72, della dichiarazione Mod. Unico/2015 e controllo della liquidazione periodica IVA anno 2017 secondo e terzo trimestre.

Deduce l'illegittimità della cartella impugnata sotto vari profili e segnatamente:

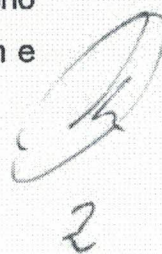
- per tardività della notifica della cartella relativamente al ruolo per IVA 2014, posto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973 il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che nella fattispecie è il 31.12.2018 mentre la cartella è stata notificata il 04.09.2019;
- per inesistenza giuridica della notifica eseguita tramite messaggio PEC contenente il file dell'atto con estensione "pdf" anziché "p7m";
- nullità della cartella perché priva dell'attestazione di conformità all'originale.

Riscossione Sicilia, costituitasi in giudizio, contesta le avverse difese ed in particolare osserva che relativamente al ruolo per IVA 2014, la ricorrente aveva richiesto ed ottenuto una rateizzazione a cui ha fatto seguito la decadenza dal beneficio accordato in quanto non era stata pagata la 2<sup>a</sup> rata.

Con successiva memoria la ricorrente precisa di non avere mai presentato alcuna richiesta di rateizzazione e insiste per l'accoglimento del ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata la controversia e la documentazione in atti, con riguardo alla dedotta nullità della cartella di pagamento per vizi di notifica, osserva il Collegio che, quanto alla forma pdf, la questione posta dal ricorrente è stata risolta definitivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il supremo Consesso, con sentenza depositata in data 27 aprile 2018 n. 10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica dei documenti, ha stabilito il seguente principio "Secondo il diritto dell'UE e le norme tecniche di diritto interno, le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia prue con le differenti estensioni p7m e





pdf, e devono quindi essere riconosciute valide ed efficaci, senza eccezione alcuna”.

La stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3805 del 16 febbraio 2018 ha stabilito il principio che non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis della legge n. 53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2, che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale.

Nella medesima ordinanza si fa esplicito richiamo all'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016.

La notificazione a mezzo PEC è rispettosa infatti dei dettami di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, secondo il quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

In definitiva, il Collegio osserva che l'invio di un messaggio con la PEC, previsto dalla legge, è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento, grazie a cui si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, e grazie ai protocolli di sicurezza, il sistema è in grado di garantire l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.

Nel caso in esame, il ricorrente ha ammesso di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento ma ne contesta la modalità di notificazione.

Conseguentemente la cartella di pagamento acclusa alla pec inviata al ricorrente è efficace; del resto l'asserito vizio della notifica non potrebbe mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c. che in via generale si applica alla materia tributaria (cfr. Cassazione n. 8674 del 29/04/2015, n. 1301 del 26/01/2015, n. 416 del 14/01/2015, n. 27089 del 19/12/2014).

Nel caso di specie, il ricorrente non solo ha ammesso di avere ricevuto la cartella di pagamento, ma ha anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che l'ha emessa.





L'eccezione è pertanto infondata.

Esaurite le questioni di carattere preliminare ed entrando in medias res della controversia, con riguardo alla dedotta prescrizione e decadenza dei tributi intimati con il Ruolo n. 2019/250294, si osserva che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Sul punto si rileva fondata l'eccezione del ricorrente che sostiene la tardività della notifica di detta cartella.

Si rileva nella parte motiva della cartella che trattasi di una liquidazione ex art. 36 bis DPR n. 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 per la dichiarazione Unico 2015, anno d'imposta 2014.

Non vi è dubbio che, dopo l'intervento delle modifiche operate dalla legge di conversione n.106/2005 all'art. 25, comma 1, del DPR 602/73 la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata - a pena di decadenza - entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione; ovvero, nel caso entro il 31.12.2018.

Né può, come preteso da Riscossione, attribuirsi valenza di riconoscimento di debito alla presunta richiesta avanzata dal ricorrente di pagare ratealmente il carico fiscale portato dalla cartella, posto che, peraltro, alcuna prova è stata prodotta sul punto dall'ufficio. La doglianza è pertanto fondata.

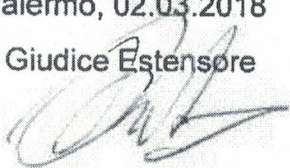
Alla luce delle superiori considerazioni, atteso che nel merito nulla eccepisce il ricorrente in ordine agli altri ruoli portati dalla impugnata cartella, il ricorso va parzialmente accolto con compensazione delle spese di lite.

#### PQM

In parziale accoglimento del ricorso dichiara illegittimo l'atto impugnato limitatamente al ruolo n. 2019/250294. Rigetta nel resto e compensa le spese.

Palermo, 02.03.2018

Il Giudice Estensore




Il Presidente

